

Repertorio Atti n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**ACCORDO CONTRATTUALE FRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, LA SOCIETÀ DELLA SALUTE AREA PRATESE E ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA SEMIRESIDENZIALE PRESSO LA RSA ANTONIO RICCI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI. PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/07/2025.**

L'anno duemilaventitre (2023) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,  
tra

**l'Azienda USL Toscana centro**, di seguito denominata “Azienda”, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova n° 1, nella persona della Dott.ssa Cristina Maggini, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia a seguito di conferimento dell'incarico con deliberazione del Direttore Generale n. 1031 del 13/09/2022;

e

**la Società della Salute Pratese**, di seguito denominata “SdS”, Codice Fiscale e Partita 01975410976, con sede legale in Prato, P.zza del Comune, 2 nella persona di Lorena Paganelli, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SdS, domiciliata per la carica presso la sede della SdS;

e

**l'Istituto Povere Figlie delle Sacre Stimmate**, con sede legale in Roma, Via del Forte Trionfale n. 26, Codice Fiscale e Partita IVA n.02640920589, nella persona del proprio rappresentante legale Rev.da Suor Maria Encarnación Lobato Perez, nata a Regueras de Arriba, Leon (Spagna) il 20 maggio 1954, C.F. LBTMNC54E60Z131K, domiciliato per la carica presso la sede della RSA Antonio Ricci, quale soggetto proprietario e gestore del centro semiresidenziale Antonio Ricci ubicato in Viale B.G. Parenti n. 24 a Carmignano (PO) nel prosieguo semplicemente indicata come “Struttura”;

**VISTO**

- il Decreto Lgs. n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992, n. 421” e success. modif. e integr.;
- la Legge n. 328 dell’8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il D.P.C.M. 14/02/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- il D.P.C.M. 12/01/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”;
- la L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e success. modif. e integr.;
- la L.R.T. n. 41 del 24/02/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e success. modif. e integr.;
- la Legge R.T. n.66 del 18/12/2008 “Istituzione del Fondo per la non Autosufficienza”;
- la L.R.T. n. 82 del 28/12/2009 ”Accreditamento dei servizi alla persona” e success. modif. e integr.;

- il Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con deliberazione della G.R.T. n. 1521 del 27/12/2017 (emanato con D.P.G.R. 9/01/2018 n. 2/R) e s.m.i.;
- la L.R.T. n. 1 del 03-01-2020 “Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r 82/2009”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2020, n. 86/R. Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”;
- la delibera GRT n. 995 del 11/10/2016 “ Approvazione schema di accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti in attuazione della DGR 398/2015”;
- il Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con deliberazione della G.R.T. n. 1521 del 27/12/2017 (emanato con D.P.G.R. 9/01/2018 n. 2/R);
- la deliberazione G.R.T. n. 245 del 15/03/2021 “Articolo 3, commi 5 e 6 della l.r. 82/2009: approvazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti”;
- la Delibera GRT n.1239 del 22-11-2021. Modifica della deliberazione GRT n. 245 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: “Articolo 3, commi 5 e 6 della l.r. 82/2009: approvazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti”.
- la Delibera GRT n. 52 del 23-01-2023 avente ad oggetto “Adeguamento dal 1° gennaio 2023 della quota sanitaria del modulo per la non autosufficienza stabilizzata, tipologia base, all'interno delle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)”
- il Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 9/10/2019, n.73, in particolare il FOCUS 2 “Dedicato alle persone con disabilità”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “GDPR”;
- l'art. 28, primo comma, del Regolamento 2016/679/UE recante “regolamento del parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che prevede “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”;
- l'art. 32, primo comma, del predetto Regolamento europeo, il quale stabilisce che “il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”;

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come aggiornato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30/01/2019 “Sistema aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni;
- la delibera del Direttore Generale n.308 del 21/02/2019 con la quale è stata approvata la bozza di Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SdS Area Pratese delle attività socioassistenziali e di quelle sociosanitarie afferenti alle aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell’art.71 bis, comma3, lettera c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i.;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 1237 del 23/08/2018 “Approvazione del “modello schema di convenzione” fra Azienda USL Toscana centro, altri soggetti pubblici con soggetti gestori di strutture accreditate, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l’erogazione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria nelle strutture residenziali (non modulo base) e semiresidenziali per persone anziane non autosufficienti e persone disabili”;
- la Delibera di Assemblea SDS n. 33 del 25 ottobre 2021 in cui si dà atto che a far data dal primo gennaio 2022 la gestione amministrativa dei servizi socio assistenziali afferenti a tutti i Comuni dell’Area Pratese, compreso il Comune di Prato, saranno svolti con modalità di gestione diretta da parte della SdS, sia dal punto di vista della gestione e organizzazione delle risorse economiche che dell’appontamento degli atti;
- la Delibera di Assemblea dei Soci della SdS Area Pratese n. 23 del 18 maggio 2021 ad oggetto: “Regolamento dei servizi, prestazioni e interventi socio-assistenziali, socio-sanitari e di promozione sociale della società della salute Area Pratese: parte generale; All. A1 “regolamento per l’erogazione di interventi economici di integrazione al reddito”; All. A2 “regolamento per la domiciliarità”; All. A3 “regolamento per la residenzialità”;

## **PREMESSO CHE**

- il presente accordo contrattuale si colloca nell’ambito della programmazione regionale dell’assistenza alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto delle risorse disponibili e della programmazione aziendale e zonale di cui al capo III della L.R. n. 40/2005 e success. modif. e integr.;
- l’Azienda è competente in materia di erogazione di prestazioni socio-sanitarie e si assume i relativi oneri;
- per l’area territoriale pratese la SdS è competente per le prestazioni socio-assistenziali, ai sensi della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e success. modif. e integr.;
- la Struttura semiresidenziale aggregata alla RSA Antonio Ricci è stata autorizzata al funzionamento dal Comune di Carmignano con atto n. 3633 del 22/06/1994, ai sensi della normativa regionale vigente e che la stessa risulta accreditata ai sensi della L.R. 82/2009 con decreto della Regione Toscana n.9094 del 13/05/2022 a seguito della dichiarazione sostitutiva presentata dal soggetto gestore;
- il Legale Rappresentante della Struttura sotto la propria responsabilità dichiara che:
  - a) la Struttura è in possesso dei requisiti previsti dall’accreditamento per l’erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
  - b) al gestore della Struttura in parola non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/01 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;

- c) il gestore della Struttura è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99;
  - d) il Regolamento interno della Struttura recepisce tutte le indicazioni previste nel Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con deliberazione della G.R.T. n. 1521 del 27/12/2017, relative ai requisiti di idoneità al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e/o adulti inabili, e alla L.R. n. 82 del 28.12.2009 e conseguente regolamento di attuazione e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste da normative in vigore nel periodo di validità della presente convenzione;
- la capacità attuale della Struttura, prevista nell'autorizzazione è di n.4 posti di diurno per ospiti non autosufficienti.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### ART. 1 – OGGETTO

#### **1.1. Richiamo validità premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **1.2. Utilizzo posti**

L'Azienda e la SdS, in base al bisogno e senza alcun vincolo nei confronti della Struttura, utilizza i posti diurni nell'ambito dei posti autorizzati.

#### **1.3. Prestazioni, tipologia modulare, utenza.**

L'Azienda e la SdS si avvolgono dei posti autorizzati per l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie per persone non autosufficienti, segnalati dai servizi socio sanitari territoriali competenti secondo le procedure vigenti per l'ammissibilità alle prestazioni oggetto del presente accordo.

La Struttura garantisce le prestazioni di assistenza socio-sanitaria, avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di autorizzazione e accreditamento delle strutture sociali e socio sanitarie.

Il gestore della Struttura, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti col presente accordo.

### ART. 2 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

#### **2.1 Adempimenti generali**

La Struttura si impegna:

- a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda o ramo d'azienda a terzi;
- a garantire l'erogazione delle prestazioni assicurando, per il personale preposto, il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della Struttura;
- a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore anche ai fini del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- a garantire la figura di un Direttore, per un orario congruo rispetto al funzionamento della Struttura, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente (art. 19 D.P.G.R. 9 gennaio 2018 2/R) al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti, formalizzandone l'individuazione al momento della sottoscrizione della presente Convenzione. Il Direttore, ovvero la persona individuata quale responsabile della Struttura, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi sociosanitari che lo hanno in carico;

- a stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della Struttura, dando di tale polizza formale comunicazione all'Azienda e alla SdS;
- a comunicare tempestivamente ai competenti servizi dell'Azienda e della SdS i casi di decesso e dimissioni, per segnalare la disponibilità di posti.
- a garantire alle persone ospitate la massima libertà, compatibilmente con il loro stato di salute e con l'organizzazione della Struttura, nonché a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita delle stesse;
- a favorire la partecipazione degli ospiti alle iniziative sociali, di tempo libero, religiose e culturali attuate nella zona;
- ad aggiornare il proprio regolamento interno secondo gli indirizzi previsti dalla Regione Toscana e a garantire gli organismi di rappresentanza per la partecipazione e collaborazione degli ospiti e dei loro familiari o di chi ne esercita la tutela giuridica ed eventuali altri organismi di tutela degli ospiti.

## **2.2 Adempimenti relativi alla documentazione**

La Struttura dovrà assicurare agli atti la presenza della seguente documentazione, debitamente aggiornata, prevista dal Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con deliberazione della G.R.T. n. 1521 del 27/12/2017 (allegato A):

- progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta;
- registro delle presenze giornaliere delle persone accolte (secondo modalità anche informatiche in base alle indicazioni dell'Azienda e SdS);
- registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e relative mansioni;
- quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;
- tabella dietetica;
- registro delle terapie individuali;
- diario delle attività quotidiane strutturate;
- registro degli ausili in dotazione;
- autorizzazione al funzionamento;
- registro clinico del medico di medicina generale;
- cartella infermieristica;
- e infine tutto quanto previsto dalla LR 82/2009 e successivo regolamento.

## **2.3 Adempimenti per il rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali e delle norme di trattamento degli stessi.**

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa posta a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Reg.UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs n.196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le finalità previste dall'articolo 1 del presente contratto (oggetto) limitatamente al perseguimento degli scopi ivi indicati.

Il trattamento dei dati da parte dell'Azienda e della SdS, quali Titolare del trattamento, avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione delle disposizioni normative citate, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati.

I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento di dette finalità.

Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici e l'eventuale elaborazione dei dati per finalità ulteriori quali quelle statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato.

La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge o di regolamento come disposto dagli articoli 2-sexies e ss. del D.Lgs 196/2003.

La Struttura si impegna e obbliga a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso e/o in relazione ai dati personali che i Titolari del trattamento metteranno a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Con riferimento al trattamento dei dati personali comunicati dai Titolari del trattamento alla Struttura per l'esecuzione dei compiti previsti nella presente convenzione, questa verrà designata quale

Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg.UE 2016/679 come da schema di atto di nomina allegato alla presente sub 1.

Il trattamento, come meglio specificato nell'atto di nomina, potrà riguardare i dati personali di cui all'art. 4 n. 1 del Reg.Ue 2016/679 ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari previsti dall'art. 9, par. 1 del medesimo regolamento.

In relazione alla presente convenzione, l'Azienda e la SdS si qualificano quali Titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7 del Reg.UE 2016/679 e, per quanto di competenza, provvederanno con unico atto (allegato sub 1) alla formale designazione/nomina del Responsabile ai sensi dell'art. 28 Reg.UE citato.

In particolare: l'Azienda e la SdS, per quanto attiene rispettivamente all'erogazione delle prestazioni di assistenza sociosanitaria diurna, permanente, temporanea o con carattere di urgenza presso la Struttura, comunicheranno i dati personali a quest'ultima.

Referente unico per la verifica e il rispetto del perseguitamento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione nonché per il rispetto degli obblighi specificati nell'atto di nomina sarà l'Azienda.

#### **2.4 Orario del servizio**

L'orario di funzionamento del servizio è per 12 mesi l'anno (con la chiusura dei soli giorni festivi di calendario), almeno per 8 ore al giorno, dal lunedì al sabato, in orario compreso dalle ore 8,00 alle ore 18,00.

#### **2.5 Organizzazione della vita comunitaria**

La Struttura si impegna a :

- garantire agli assistiti la massima libertà, compatibilmente con il loro stato di salute e con l'organizzazione interna, nonché a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita e abitudini degli stessi, ricreando le situazioni che incidono sul benessere psicofisico dell'assistito, compresa la possibilità di visita in struttura agli animali d'affezione.

La Struttura si impegna altresì:

- a favorire il mantenimento della relazione tra gli assistiti e i loro familiari e/o la loro rete amicale, avendo cura che anche gli operatori mantengano le competenze relazionali indispensabili affinché ciò avvenga;
- a favorire la partecipazione a iniziative sociali, di tempo libero, religiose e culturali zonali anche con il coinvolgimento del Comitato dei parenti e/o di associazioni di tutela e volontariato;
- a disciplinare i rapporti tra assistito e Struttura nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici.

#### **2.6 Tutela della salute**

1. Le persone ospitate nella Struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi sociosanitari.

2. La Struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Personalizzato, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione.

3. La Struttura comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell'assistito e l'eventuale aggravamento.

4. La Struttura è tenuta altresì:

- a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente;
- b) in caso di necessità dell'assistito, a contattare il familiare per l'accompagnamento in uscita dell'ospite, o in caso di urgenza contattare il 118;
- c) a curare la somministrazione dei farmaci prescritti all'utente;
- d) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante, rispettando quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale;
- e) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, ecc. con un congruo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico

dell'assistito. Gli ospiti faranno accesso al centro diurno muniti dei propri ausili, fermo restando quanto disposto dalla DGRT 1313 del 29/12/2015, Allegato A) – punto 1;

Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell'assistito.

### **2.7 Rispetto del D. Lgs. N. 81/2008 in materia di sicurezza**

La Struttura garantisce che i locali, i beni e le attrezzature messi a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, sono conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza. Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione la Struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ad attuare tutti gli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati.

## **ART. 3 – PROCEDURE DI AMMISSIONE E DIMISSIONE**

### **3.1 Accesso preferenziale**

La Struttura, autorizzata per il numero di posti riportati in premessa mette a disposizione, senza impegno ad utilizzarli, i propri posti autorizzati, in via prioritaria a utenti della Zona Distretto/SdS Pratese e, qualora non utilizzati, a utenti di altre Zone distretto/SSddSS dell'Azienda Toscana Centro e, in subordine, a privati cittadini nei confronti dei quali, nel caso in cui siano residenti nel territorio della Azienda, non verrà corrisposta la quota sanitaria in mancanza di impegnativa. L'Azienda si impegna a dare riscontro dell'avvenuta presa in carico nel termine di 5 giorni dalla comunicazione di disponibilità, oltre tale termine la Struttura è libera di assegnare ad altri il posto non occupato.

### **3.2 Ingresso in struttura**

L'ammissione di una persona avviene sulla base di un Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP), definito dalla competente Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM).

Per l'ammissione, il soggetto interessato dovrà possedere apposita impegnativa rilasciata dai competenti servizi socio-sanitari nella quale viene indicata la Struttura, il periodo autorizzato, l'importo della quota sanitaria e l'importo della quota sociale a carico del cittadino e l'eventuale quota di partecipazione a carico della SdS.

La Struttura, accertata la regolarità della documentazione (P.A.P., le schede e le scale previste dalle procedure per la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno debitamente compilate, l'impegnativa al ricovero), accoglie l'ospite dandone comunicazione all'Ufficio che ha emesso l'impegnativa, entro un giorno lavorativo dall'inserimento.

Qualora sia richiesto all'utente, o a chi ne esercita la tutela giuridica, la sottoscrizione di un contratto di natura privatistica per regolamentare i rapporti ospite-Struttura, si precisa che tali accordi non possono, comunque, risultare contrastanti da quanto contenuto nel presente accordo contrattuale.

Con la stipula dell'accordo contrattuale la Struttura si impegna al rispetto di quanto sopra detto.

I servizi amministrativa territorialmente competente provvedono al rilascio dell'impegnativa tenendo conto del numero di quote massime e del budget aziendale e comunale annuale definito dagli stessi.

### **3.3 Dimissioni**

1. La Struttura comunica ai servizi amministrativi territorialmente competenti, l'avvenuta dimissione dell'assistito nel termine di 1 giorno lavorativo dalla cessazione delle prestazioni.

2. La dimissione degli assistiti, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere concordata con servizi competenti, coinvolgendo nella decisione l'interessato stesso o suo legale rappresentante, in particolare al verificarsi dei seguenti casi:

a) nei casi di variazione dello stato di salute dell'assistito certificato dall'UVM che determini la necessità di diversa assistenza;

b) per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell'assistito o dei suoi familiari con l'ambiente della Struttura e/o con gli altri assistiti, comprovata da relazione del Direttore della Struttura;

c) per accertata morosità nel pagamento del corrispettivo sociale a carico dell'assistito da oltre 2 mesi, con preliminare presa in carico da parte dei servizi competenti al fine di garantire la continuità assistenziale.

## ART. 4 – IMPORTO RETTA, RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE LIQUIDAZIONE

### **4.1 Retta giornaliera semiresidenziale**

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione, la Struttura riceve un corrispettivo (retta giornaliera) composto da una quota sanitaria a carico dell’Azienda e da una quota sociale in tutto o in parte a carico e corrisposta dall’assistito.

La retta giornaliera è di Euro 62,77 (escluso IVA se dovuta) fino al 31/12/2022

La retta giornaliera è di Euro 63,18 (escluso IVA se dovuta) a decorrere dal 01/01/2023.

### **4.2 Quota sanitaria**

Il corrispettivo di parte sanitaria è:

- di Euro 31,99 giornaliere (escluso IVA se dovuta) per il periodo decorrente dal 01/08/2022 al 31/12/2022;
- di Euro 32,40 giornaliere (escluso IVA se dovuta) così come definita dalla Regione Toscana con deliberazione GRT n. 52 dal 23/01/2023.

### **4.3 Quota sociale**

1. L’importo della quota sociale corrisponde allo standard previsto per le prestazioni sociali come indicato nel successivo art. 6.

2. La quota sociale è completamente a carico dell’ospite, salvo diversa determinazione espressa nell’autorizzazione all’ingresso ai sensi del DPCM 159/2013 e regolamenti territorialmente vigenti. L’Azienda e successivamente la SdS, secondo quanto disposto nella deliberazione n.308/2019 provvederà ad effettuare annualmente un aggiornamento della partecipazione in base all’ISEE socio-sanitario per prestazioni semiresidenziali presentato dal beneficiario, o da altro soggetto avente titolo dandone informativa alla Struttura e contestualmente all’utente e/o ai familiari, amministratore di sostegno.

3. La Struttura emetterà a carico dei soggetti tenuti al pagamento della quota sociale regolare fattura mensile relativa alla quota sociale prevista a loro carico.

La Struttura non può prevedere ulteriori oneri a carico dell’utente per le prestazioni di cui all’articolo 6.

4. La quota sociale è di Euro 30,78 giornaliere (escluso IVA se dovuta) come attualmente indicata da Deliberazione Assemblea SdS n. 12 del 30/05/2018 e Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 1 del 20/02/2023.

### **4.4 Ricovero ospedaliero ed altre assenze**

1. Il riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria verrà sospeso dal giorno di ricovero ospedaliero dell’assistito. La quota sanitaria sarà nuovamente corrisposta dal giorno di reinserimento in Struttura.

2. Per i periodi di assenza sono considerate come unica giornata quella di uscita e quella di rientro, quindi dovrà essere corrisposta la quota sanitaria solo per la giornata di rientro.

3. Per quanto riguarda la quota sociale, per ogni giorno di assenza per ricovero ospedaliero non superiore a 30 giorni (di calendario) o assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni,(di calendario) verrà riconosciuta alla Struttura il 70% della quota sociale, , ferma restando la partecipazione dell’utente se uguale o inferiore a tale percentuale.

4. In caso di ricoveri ospedalieri non superiori a 30 giorni(di calendario), assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni(di calendario), è assicurato il mantenimento del posto.

5. In caso di ricoveri superiori a 30 giorni(di calendario), assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia superiori a 7 giorni(di calendario) il servizio amministrativo dell’Azienda/SdS concorda il mantenimento del posto con oneri stabiliti in misura % sulla quota sociale a carico dell’assistito, sentiti i dirigenti medici competenti.

6. Nel caso in cui l’assenza dal CD corrisponda alla presenza in regime residenziale temporaneo del medesimo ospite la struttura riceverà il pagamento della sola retta residenziale senza ulteriori

corrispettivi al mantenimento del posto nel CD. Al termine dell'inserimento residenziale temporaneo l'utente riprenderà la frequenza in regime semiresidenziale.

#### **4.5 Modalità di fatturazione e trasmissione della fattura**

1. La Struttura provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare le fatture ai servizi competenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anticipando per e-mail al servizio amministrativo territorialmente competente la fattura e contestualmente il rendiconto delle presenze/assenze firmato dal Responsabile della Struttura.

Qualora questi elementi non siano forniti non sarà predisposto il regolare pagamento.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. 66/2014 vi è l'obbligo di trasmissione della fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio (Sdi).

3. Sarà emessa all'Azienda la fattura relativa alla quota sanitaria, specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il periodo di fatturazione, riportare tutti i nominativi degli assistiti cui si riferisce e la tipologia di servizio. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.

4. Nel caso di partecipazione del Comune al pagamento della quota sociale dell'utente, sarà emessa all'Azienda/SdS la fattura relativa alla quota sociale, specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicando gli stessi dati ed elementi di cui al precedente punto 3.

5. Entro lo stesso termine, la Struttura emetterà il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome dell'assistito le giornate di ospitalità ed assenza. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.

#### **4.6 Modalità e termini di pagamento**

1. Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e della regolarità contributiva della Struttura previo accertamento di:

- regolarità contributiva e assicurativa, accertata tramite il D.U.R.C. (L. 266/2002 e smi);
- tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136);
- inadempimenti (art. 48bis DPR 602/73).

2. Le modalità ed i termini di pagamento per le fatture sono quelle stabilite dal D.Lgs 9.11.2012, n. 192.

In particolare:

a) il termine massimo di pagamento per le aziende sanitarie è di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura;

b) dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, sull'importo dovuto decorrono gli interessi moratori.

3. Relativamente agli importi a carico del Comune di residenza, la Struttura non può chiedere anticipazioni all'assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell'Azienda/SdS.

Non è ammesso nessun automatismo relativo ad eventuali variazioni ISTAT.

### **ART. 5 – QUOTA SANITARIA: SERVIZI E FORNITURE**

La quota di parte sanitaria comprende i costi del personale di assistenza ed i materiali sanitari così come previsto dalla vigente normativa regionale.

E' onere della Struttura provvedere quanto previsto dalle disposizioni regionali.

La revisione della quota sanitaria avviene nei tempi e modi stabiliti dalla Regione Toscana (vedasi DGRT 1481/2018).

### **ART. 6 – QUOTA SOCIALE: SERVIZI E FORNITURE**

1. Gli elementi di riferimento per la determinazione della quota di parte sociale sono riportati nella Tabella Allegato 4 della D.G.R.T. n. 402/2004.

La revisione della quota sociale può avvenire esclusivamente tramite contrattazione con l'Azienda/SdS previa informazione obbligatoria, secondo le disposizioni contenute nella deliberazione DG 308/2019.

2. In particolare sono da considerare compresi nella quota sociale le voci di costo relative al personale previsto per le varie funzioni assistenziali e ai servizi generali (pulizie, vitto, amministrazione, utenze, ecc.). La struttura si impegna a garantire a ciascun ospite i seguenti servizi:

- colazione
- pranzo
- merenda
- dieta speciale
- igiene personale al bisogno
- bagno assistito almeno 1 volta alla settimana
- podologo 1 volta al mese
- parrucchiere 1 volta al mese.

3. Ulteriori eventuali servizi rispetto a quelli standard previsti dall'accreditamento, dovranno essere quantificati ed esplicitati nella Carta dei Servizi della Struttura e saranno a totale carico degli assistiti.

## **ART. 7 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA**

1. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

2. I servizi competenti che hanno in carico gli assistiti, oltre ad esercitare l'attività di vigilanza, accedono anche senza preavviso alla Struttura ed assumono informazioni dirette dal direttore, dagli operatori della Struttura, dagli assistiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la Struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni sono oggetto di apposito verbale da sottoscrivere secondo le norme vigenti.

## **ART. 8 – DEBITO INFORMATIVO**

1. La Direzione della Struttura è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana e a collaborare, nelle modalità richieste, con l'Azienda e gli altri enti tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull'andamento dei ricoveri.

2. La Struttura deve comunicare tempestivamente le variazioni intervenute all'Azienda al fine di procedere all'aggiornamento dell'anagrafe ministeriale e regionale.

3. La Struttura, qualora decida volontariamente di aderire a questa rilevazione, può inviare, ogni tre mesi, alla Commissione competente, l'elenco nominativo del personale per qualifica e monte ore lavorate per ciascun mese, l'elenco degli assistiti presenti nel trimestre e il totale delle giornate di degenza registrate, una sintesi riepilogativa del monte ore lavorate per qualifica professionale e delle giornate di degenza nel periodo.

4. La Struttura è altresì tenuta a collaborare per la fornitura di dati eventualmente richiesti dall'Agenzia Regionale di Sanità, dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore S. Anna di Pisa e/o da organismi del governo clinico regionale (Centro Gestione Rischio Clinico CGRC e Centro Criticità Relazionali CRC) ai fini del monitoraggio della qualità dei servizi offerti dalla RSA, nel contesto di specifici progetti regionali in materia.

5. La Struttura, a partire dalla vigenza del presente contratto, si impegna in particolare a comunicare le variazioni ed aggiornare con cadenza almeno annuale i dati del Centro Diurno presenti nel modello STS11, nonché i dati di attività del modello STS24.

a) **STS11 dati della struttura** – la struttura comunica al verificarsi, le variazioni relative alla propria denominazione e partita iva, nonché a legale rappresentante, indirizzo, telefono, e-mail.

b) **STS24 flussi di attività** - la struttura comunica con cadenza almeno annuale i dati relativi a: numero posti, numero utenti, utenti residenti nell'azienda, numero di giornate.

## **ART. 9 – DURATA**

1. Il presente contratto, di durata triennale entra in vigore il 01/08/2022 e scade il 31/07/2025, rinnovabile per ulteriore tre anni, sono comunque fatti salvi i rapporti intercorsi fra le parti.

2. È esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all'esito positivo delle verifiche sull'operato della Struttura.
3. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale provvedimento. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.

## **ART. 10 – INADEMPIENZE**

1. Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compresa la sospensione di nuovi inserimenti in struttura e il pagamento delle fatture giacenti.
2. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente ufficio aziendale procederà all'applicazione di penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di euro 400,00 ad un massimo di euro 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto dalla struttura per le prestazioni rese.
3. Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente accordo, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.
4. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto.
5. In caso di mancato inoltro da parte della Struttura, per quanto di competenza, dei modelli STS11 e STS24, di cui all'art. 8 punto 6, entro i termini temporali previsti, saranno sospesi i pagamenti di quanto dovuto, senza alcun riconoscimento degli interessi di mora o rivalutazioni, fatto salvo il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo contrattuale.

## **ART. 11 – RISOLUZIONE E RECESSO**

1. Previa contestazione per iscritto dell'addebito e fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, le parti convengono che si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in uno dei seguenti casi:
  - in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
  - in caso di riscontrati inadeguati livelli qualitativi e/o quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;
  - in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti dell'accreditamento;
  - in caso di grave e reiterata mancanza nell'ottemperanza al debito informativo di cui all'art. 8;
  - in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente accordo e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto.
2. Fatto salvo il diritto dei servizi competenti al risarcimento da parte della Struttura degli eventuali danni patiti e patiendi.
3. Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con un preavviso di 180 (centottanta) giorni. Detto preavviso può essere omesso dalle parti in caso di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.

## **ART. 12 – ANTICORRUZIONE, INCOMPATIBILITÀ, CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. La Struttura è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo, i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda adottato con deliberazione DG n. 16 del 11/01/2023 e disponibile sul sito aziendale all’indirizzo:

<http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/85-disposizioni-general/attigenerali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-dicondotta>.

La violazione del Codice di Comportamento da parte della Cooperativa può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto dell’Azienda al risarcimento dei danni subiti nell’ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

2. La Struttura dichiara l’assenza di cause di incompatibilità del personale impiegato, ai sensi della L.662/96 e/o del D.Lgs. 165/2001 art. 53, e L.412/91, al momento della sottoscrizione del presente accordo contrattuale.

3. La Struttura si impegna entro il 31 gennaio di ogni anno ad inoltrare all’Azienda ULS Toscana centro una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, di assenza di incompatibilità del personale Impiegato.

4. Le parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza, anche per quanto riguarda il divieto di pantoufage (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare il D.P.R. n. 62/2013 e D.Lgs n. 33/2013).

## **ART. 12- COPERTURE ASSICURATIVE**

1. La Struttura attesta di aver sottoscritto apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda/SdS con mezzi, strumenti e personale propri della Struttura, nonché di una idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT).

2. La Struttura solleva l’Azienda/SdS da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati nell’effettuazione delle attività.

3. La Struttura si impegna a produrre copia delle polizze assicurative sottoscritte.

## **ART. 13 – NORMATIVA E FORO COMPETENTE**

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.

2. In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d’ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Prato.

## **ART. 14 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.

2. L’imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.

3. La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 27 bis di cui all’allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e successive modificazioni ed integrazioni in quanto la Struttura è O.N.L.U.S. di diritto, come disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

## **ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Accordo attuativo. Con eventuale accordo attuativo della presente convenzione, le parti potranno definire specifici aspetti gestionali e procedurali finalizzati ad una migliore realizzazione dei servizi e rapporti.



**Allegato 1)**

Modulo di nomina a responsabile esterno del trattamento dati personali e particolari ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679.

per l'Azienda USL Toscana centro – il Direttore SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia *dott.ssa Cristina Maggini*

*(firmato digitalmente)*

Per la Società della Salute Area Pratese - Il Direttore *dott.ssa Lorena Paganelli*

*(firmato digitalmente)*

Per l'Istituto Povere Figlie Delle Sacre Stimmate – Struttura Semiresidenziale aggregata alla RSA

Antonio Ricci - Il Legale Rappresentante *Rev.da Suor Maria Encarnación Lobato Pérez*

*(firmato digitalmente)*